

Bollettino Ufficiale della Regione Campania n° 43 del 16 settembre 2002

REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 19 luglio 2002 - Deliberazione N. 3588 - Area Generale di Coordinamento Gestione del Territorio - **Riqualficazione urbanistica ed ambientale dei quartieri periferici dei Comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti e dei loro centri storici. Approvazione regolamento concernente le modalità di attuazione degli interventi imprenditoriali in aree di degrado urbano site nel territorio regionale.**

REGOLAMENTO ALLEGATO

Bando pubblico di selezione per la riqualficazione urbanistica ed ambientale dei quartieri periferici dei Comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti e dei loro centri storici.

Regolamento concernente le modalità di attuazione degli interventi imprenditoriali in aree di degrado urbano site nel territorio regionale

- Vista la legge regionale n. 10 dell'11.10.2001, che all'art. 3 - comma 3 - dispone espressamente che " le specifiche finalità, le modalità, i criteri di attuazione degli strumenti e regimi di aiuto regionali, nonché i massimali di intensità degli aiuti, le limitazioni ed i vincoli per i soggetti beneficiari sono stati definiti con appositi regolamenti di attuazione"; - Vista la delibera di Giunta Regionale n. 4869 del 12.10.2001, con la quale è stata destinata, nell'ambito della complessiva somma di **222 miliardi** (€ 114.653.431,60), la somma di **20 miliardi** di Lire, pari a Euro 10.329,98, anche a carattere poliennale, in particolare per la promozione della piccola imprenditoria con particolare riguardo a quella giovanile, nelle periferie e loro centri storici comprese nei Comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti; - Vista la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese approvata dalla Commissione delle Comunità Europee il 20 maggio 1992 e poi aggiornata da quella adottata il 20 marzo 1996 e dalla raccomandazione della Commissione n. 96/280/CE del 3 aprile 1996, e da ultimo disciplinata dal regolamento (CE) N. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato CEE; - Visto il regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore (" de minimis"); - Vista la " Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 in Italia, " pubblicata nella G.U.C.E. 2000/C 175/05 del 24 giugno 2000"; - Visto il D.Lgs. 31.3.1998 n.123; - Visto l'art. 19 della legge n. 340 del 24.11.2000;

ADOTTA

Il seguente regolamento

Art.1

Finalità dei programmi di intervento

1. Le amministrazioni dei Comuni siti nel territorio regionale, con popolazione superiore a 40.000 abitanti, predispongono programmi di intervento per la promozione della piccola imprenditoria, con particolare riguardo a quella giovanile, al fine di superare la crisi di natura socio-ambientale in particolari aree del loro territorio quali periferie degradate e loro centri storici.

2. I programmi di intervento devono evidenziare:
 - a) Le aree di degrado urbano e sociale;
 - b) gli indicatori che misurano il degrado socio-economico ed ambientale;
 - c) le attività da intraprendere e le azioni prioritarie;
 - d) le iniziative da finanziare con particolare riferimento a quelle economiche ed imprenditoriali;
 - e) i soggetti chiamati ad attivare gli interventi programmati;
 - f) gli obiettivi perseguiti;
 - g) la durata ed il fabbisogno del programma e delle singole azioni.

Art.2

Presentazione dei programmi di intervento

1. Le Amministrazioni Comunali di cui al comma 1 dell'art. 1 pubblicano bandi relativi dei programmi di intervento e fissano la data e le modalità di presentazione delle domande di contributo da parte dei soggetti che intendono realizzare progetti di investimento nelle aree di degrado urbano e sociale.

Art.3

Azioni finanziabili

1. I programmi di intervento possono prevedere il finanziamento delle seguenti azioni:
 - a) animazione economica ed assistenza tecnica per la progettazione ed avvio di iniziative imprenditoriali;
 - b) interventi formativi riguardanti l'autoimpiego e la creazione di impresa;
 - c) interventi a favore della delocalizzazione di attività imprenditoriali verso le aree di degrado urbano di cui al punto 2 dell'articolo 1 del presente regolamento;
 - d) costituzione di incubatori di nuova imprenditorialità;
 - e) animazione ed assistenza tecnica alla Costituzione di consorzi ed imprese miste con partecipazione maggioritaria di imprese localizzate nell'area di intervento;
 - f) interventi per sviluppare l'associazionismo economico e la cooperazione aziendale;
 - g) interventi per la creazione di servizi nel campo dell'assistenza tecnica e manageriale, della sperimentazione, delle qualità e dell'informazione delle imprese;
 - h) partecipazione o costituzione di fondi di garanzia fidi da destinare alle finalità previste nel presente regolamento;
2. Le spese per l'elaborazione e la gestione del programma, nonché quelle per le verifiche ed i controlli di cui al successivo art. 6, sono poste a carico delle risorse di cui all'art. 7 nel limite massimo del 10%;
3. Le amministrazioni di cui al comma 1 dell'articolo 1, per l'attuazione dei programmi, possono avvalersi di soggetti esterni stipulando a tal fine apposite convenzioni;

4. La scelta del contraente di cui al comma 2 è effettuata mediante gara, secondo quanto previsto dalle normative in materia di contratti di appalto di servizi pubblici.

Art. 4
Modalità di attuazione degli interventi

1. I programmi sono predisposti in conformità alla normativa dell'Unione Europea; il calcolo dell'intensità di aiuto è effettuato in equivalente sovvenzione netta entro il limite del 35% del massimale di intensità degli aiuti, maggiorato di 15 punti percentuali al lordo.
2. Le agevolazioni sono concesse in misura non superiore al limite degli aiuti de minimis, a condizione che qualsiasi altro aiuto supplementare concesso alla medesima impresa a titolo di regola de minimis, sommato all'aiuto richiesto non ecceda il limite massimo consentito in un periodo di tre anni, che è pari a 100.000 Euro.
3. I criteri e le modalità per la selezione delle domande di contributo sono determinati ed adeguatamente pubblicizzati da parte delle amministrazioni.
4. Tra le priorità per le concessioni delle agevolazioni le Amministrazioni devono tenere conto delle domande presentate dalle imprese che esercitano l'attività economica principale nell'area di degrado.
5. Le agevolazioni sono concesse tenuto conto della compatibilità dei progetti con le caratteristiche socio-economiche dell'area di intervento, dell'affidabilità del piano finanziario delle iniziative, della validità sotto il profilo tecnico del progetto e della potenzialità del mercato di riferimento.

Art. 5
Spese ammissibili

1. Sono ammesse ai contributi le spese comunque connesse alla realizzazione del programma.

Tali spese possono riguardare:

- a) Studi di fattibilità, servizi di consulenza ed assistenza nel limite del 10% del programma di investimenti;
 - b) Acquisto brevetti, certificazione di qualità, ricerca e sviluppo;
 - c) Opere murarie ed assimilate;
 - d) Impianti, macchinari ed attrezzature nuovi di fabbrica;
 - e) Sistemi informativi integrati per l'automazione, impianti automatizzati, acquisto di software per esigenze produttive e gestionali dell'impresa;
2. L'ultimazione del programma deve avvenire non oltre 24 mesi dalla data di presentazione della domanda.

Art. 6

Revoche e controlli

1. Le Amministrazioni cui al comma 1 dell'art. 1 possono disporre la revoca del contributo e chiedere la restituzione delle somme già erogate in caso di sostanziali variazioni che alterino le caratteristiche del progetto e modifichino il dato sull'incremento occupazionale per oltre il 50% di quello previsto, nonché per inosservanza degli obblighi previsti nel presente regolamento e nel provvedimento di concessione;
2. Le agevolazioni sono inoltre revocate nel caso in cui i beni oggetto dell'agevolazione sono ceduti o alienati nei tre anni successivi alla data in cui ha avuto termine il progetto;
3. I soggetti beneficiari delle agevolazioni sono tenuti, comunque, a fornire le informazioni richieste dalle Amministrazioni incaricate dalle verifiche e dei controlli.

Art. 7

Copertura degli oneri

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi e regimi di cui al presente regolamento si farà fronte, oltre che con prelievo sul capitolo n.5808 del bilancio regionale, eventualmente con le risorse finanziarie iscritte al capitolo n. 4198 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale denominato "Fondo unico per le attività produttive".
2. Le disponibilità stanziare per gli interventi di cui al presente regolamento non impegnate entro il secondo anno dalla chiusura dell'esercizio nel quale si è prodotta la disponibilità, sono restituite all'Amministrazione Regionale.